ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE E DEI DATTILOGRAFI

# Art. 120

## Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari

L'impiegato escluso dall'esame, qualora, sia stato prosciolto dagli addebiti contestati nel procedimento disciplinare o quando questo si sia concluso con l'irrogazione della censura, e' ammesso al primo esame successivo. Qualora riporti una votazione in virtu' della quale sarebbe stato promovibile, se ottenuta nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione conseguita. Egli e' promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza, a tutti gli effetti, esclusi quelli economici, nel solo caso che sia stato punito con la censura, dalla medesima data con la quale gli sarebbe stata conferita la promozione. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame, ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, e' iscritto nella graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed e' promosso con la medesima anzianita' degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.

Versione in vigore dal 13 novembre 1960, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi |
| Estremi | Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 |
| Titolo | IX — Disciplina |
| Capo | III — Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1960 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-del-personale-delle-cancellerie-e-segreterie-giudiziarie/art-120-ammissione-agli-esami-dell-impiegato-prosciolto-da-addebiti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it